

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA LOTTO 3.**

N. SIMOG 6969126

LOTTO 3 CIG 73575076D8

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "S.C.R. - Piemonte S.p.A.")

E

COLOPLAST SPA., con sede in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari 9, ed. F, capitale sociale Euro 1.500.000,00= i.v., n. iscriz. registro imprese di Bologna R.E.A. BO 0333119 P. IVA 00691781207, in persona del procuratore Sig.ra Elena STEFANI (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 e s.m.i. del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

	con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito	
	dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità	
	nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte	
	Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora	
	costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.	
	296;	
	c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR – Piemonte	
	S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9,	
	comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.	
	d) con DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie	
	merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali	
	le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e	
	scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni	
	universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e	
	associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip	
	S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative	
	procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014,	
	n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;	
	e) le “Medicazioni speciali” figurano nell'elenco dei beni sottoposti	
	all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti	
	aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00.	
	f) in data 17 agosto 2017, SCR Piemonte S.p.A. e IN.VA S.p.A., centrale	
	di committenza della Regione Valle d'Aosta hanno sottoscritto una	

	Convenzione per l'adesione da parte delle Azienda USL Valle d'Aosta alle	
	Convenzioni formalizzate da S.C.R. Piemonte S.p.A. e già precedentemente	
	IN.VA S.p.A. aveva manifestato l'interesse ad aderire alla convenzione avente	
	ad oggetto la fornitura di medicazioni speciali, comunicando	
	contestualmente il proprio fabbisogno;	
	g) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 33 del 15 febbraio	
	2018, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed	
	in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del	
	decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge	
	23 giugno 2014, n. 89, ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 44 lotti	
	funzionali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una	
	Convenzione per la fornitura di materiale di medicazione speciale e servizi	
	connessi per le aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte e Valle	
	d'Aosta per un importo complessivo dell'appalto (comprensivo delle opzioni)	
	pari a presunti complessivi Euro 27.701.217,60 oltre I.V.A., con la previsione	
	dell'aggiudicazione, con riferimento ai lotti 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13- 14-	
	15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-38-39-40-42-43 e 44, secondo il	
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95	
	comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e, con riferimento ai restanti lotti, 6-27-	
	28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 e 41 secondo il criterio del minor prezzo ai	
	sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	h) con provvedimento n. 142 del giorno 8 maggio 2019, S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il Lotto 3 a COLOPLAST	
	SPA;	

organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 di S.C.R.- Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e suoi allegati, l'Offerta Economica presentata in gara dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire i prodotti oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinatori di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo (previsto per ciascun Lotto) di:

- Lotto 3: voce a) n. 18.900, voce b) n. 12.700, per un importo complessivo di Euro 59.845,00;

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna;
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinatori di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al

Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

4. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Atto, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione, in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva altresì di prorogare la Convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax, ovvero mail ovvero PEC.

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative dei dispositivi consegnati con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a. rispettare il Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- b. assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c. fornire i dispositivi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di

	Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio)	
	senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;	
	e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;	
	f. verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Atto sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;	
	g. eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;	

4.	Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal	
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e	
	sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto	
	o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi	
	incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri	
	derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e	
	dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
	che venissero emanate dalle competenti autorità.	
5.	Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro	
	presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla	
	Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non	
	potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del	
	documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche	
	dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui	
	modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3	
	aprile 2013, n. 55.	
6.	la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla	
	data di consegna del Prodotto.	
7.	ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata	
	con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché	
	essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro	
	che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.	
8.	Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2	
	lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di	

qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 5.1 o al termine massimo di 10 giorni a causa di temporanea indisponibilità comunicata nei termini di cui all'art. 6.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto

2. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 4 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.- Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.- Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

5. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 5 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali

di cui all'art. 9 commi 1 e 3 del presente Atto, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 4 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva

	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.	
	1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia	
	medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
	garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
	future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	
	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti	
	di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.	
	- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la	
	garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura	
	dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento	
	dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5,	
	D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte	
	del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di	

	esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20%	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del	
	certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente	
	articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la	
	Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole	
	Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di	
	fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
	per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
	se eseguite da parte di terzi soggetti; il Fornitore ha presentato una polizza	
	assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della	
	convenzione con massimale di € 1.000.000,00 (massimale responsabilità	
	civile prodotti per sinistro e per anno) ferma restando l'intera responsabilità	
	del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza	
	ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.	

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:
- a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
 - b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c. cessione di tutto o parte del Contratto;
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. ingiustificata sospensione della fornitura;
 - f. fallimento o altre procedure concorsuali;
 - g. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - i. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
 - j. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
 - k. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
 - l. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la

	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della

normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la

Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, ha individuato il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha individuato il Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..

Ulteriori recapiti : Servizio di Supporto ed Assistenza tecnica : Numero verde 80018537 – Ufficio ordini: tel 051/4138100 fax 051/4138298 mail : ordini@coloplast.com PEC ordini@pec.coloplast.com

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della

	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.	
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni	
	Pagina 26 di 34	

oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed alla

	sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione	
	acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati	
	personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse	
	all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli	
	contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime	
	finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di	
	Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	

per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. - Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla

	registrazione solo in caso d'uso.	
	2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
	1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del "Codice Etico di comportamento" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge 190/2012.	
	2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.	
	ART. 24 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.	
	1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte	
	Pagina 30 di 34	

	S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto	
	dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato, con riferimento agli acquisti	
	effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai	
	sensi della normativa vigente.	
	2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a	
	trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65	
	del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,	
	convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine	
	di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione	
	sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	
	attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel	
	trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente	
	alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports	
	specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via	
	telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A.,	
	contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i	
	seguenti elementi di rendicontazione:	
	a) numero;	
	b) data di emissione;	
	c) indicazione amministrazione contraente;	
	d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;	
	e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;	
	f) quantitativo;	
	g) importo IVA;	

	h) totale fattura.	
	da trasmettere all'indirizzo appalti@scr.piemonte.it.	
	3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate.	
	4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.	
	5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..	
	6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.	
	7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.	
	8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione	

e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. - PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Luciano PONZETTI

COLOPLAST SPA

(Consigliere Delegato)

Elena STEFANI

(Procuratore)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il sottoscritto Claudio GUERRA, quale procuratore del Fornitore, dichiara di

